



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 198/16/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ PRIMANTENNA S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “PRIMANTENNA”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 38, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 177/05
(CONTESTAZIONE N. 20/2016 DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI PIEMONTE)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 ottobre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;

pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 recante *“Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni”* e, in particolare, l’allegato A concernente *“Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro”*;

VISTA la convenzione del 17 settembre 2012, recante *“Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni”* che delega al predetto Comitato regionale per le comunicazioni l’esercizio della funzione di *“vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva inclusa la tutela del pluralismo mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte è stata contestata - cont. n. 20/2016 in data 21 giugno 2016 e notificata in pari data alla società Primantenna S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Primantenna", la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 20, 21, 22, 23 e 25 ottobre 2015.

2. Deduzioni della società

La predetta società, nel presentare scritti difensivi in data 19 luglio 2016, ha chiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio e, in subordine, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, in quanto, nel merito, la programmazione televisiva contestata è da qualificarsi come televendita e le condizioni economiche della società stessa non risultano positive con un bilancio per gli anni 2014 e 2015 in perdita.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, con delibera n. 65/2016 del 27 luglio 2016, ha deliberato di proporre a questa Autorità "*l'irrogazione della sanzione amministrativa nella misura minima prevista dalla legge (pari ad un importo complessivo di euro 1.033,00)*".

La proposta del predetto Comitato regionale per le comunicazioni non risulta meritevole di accoglimento.

L'art. 3, comma 3, del *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*, di cui all'allegato A) alla delibera n. 410/14/CONS come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, prevede che l'espletamento dell'attività preistruttoria intesa all'acquisizione di ogni elemento necessario ai fini dell'avvio del procedimento debba concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data in cui si ha conoscenza formale dei fatti da verificare.

Dalla documentazione versata in atti risulta che "*la conoscenza formale dei fatti da verificare*", ai sensi dell'art. 3, comma 3, della delibera n. 410/14/CONS, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, coincidente con l'acquisizione della registrazione in formato elettronico della programmazione televisiva da parte del Comitato regionale per comunicazioni Piemonte, è avvenuta in data 16 febbraio 2016.

L'accertamento della violazione in esame, quale atto conclusivo della fase preistruttoria, in quanto coincidente con il compimento di tutte le indagini volte a riscontrare la sussistenza della infrazione e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, è stato compiuto in data 20 giugno 2016.

È evidente, pertanto, stante l'esatta portata della disposizione normativa sopra richiamata, che l'attività preistruttoria non è stata ultimata nel rispetto del termine procedimentale previsto di 90 gg..

La fase preistruttoria rispetto al momento di avvio del procedimento sanzionatorio non può, infatti, per scelte organizzative dell'Amministrazione, dilatarsi oltre limiti temporali ragionevoli e congrui allo scopo perseguito.

In altri termini, ogni azione amministrativa, anche di carattere sanzionatorio, è soggetta ai principi di economicità, di adeguatezza e di efficacia prescritti all'art. 1 della legge n. 241/90, che si riflettono sulla ragionevole durata del procedimento sanzionatorio.

Resta, quindi, esclusa la possibilità di protrarre *ad libitum* la durata della fase preistruttoria con effetto sul termine per la contestazione degli addebiti (cfr. Cons. St. n. 1330/15).

Inoltre, nel caso di specie, ai fini della valutazione in ordine all'eventuale congruità della durata temporale dell'attività preistruttoria protrattasi oltre il termine di 90 gg., il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte non ha indicato l'avverarsi di accadimenti, "*salvo casi particolari*", tali da giustificare l'adozione dell'atto di accertamento solo in data 20 giugno 2016.

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Primantenna S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Primantenna*", per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi